

**Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.**

**Art. 4**

*(Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale)*

**1.** È istituita, presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.

**2.** Alla Consulta spettano le seguenti funzioni:

**a)** consultive in materia di servizio civile a favore degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati;

**b)** propositive in materia di progetti di servizio civile con particolare riguardo al miglioramento dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività;

**c)** di raccordo e di collegamento tra la Regione, le autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.

(1)

**3.** La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, ed è composta:

**a)** dall'Assessore regionale competente in materia di servizio civile o suo delegato, che la presiede;

**b)** dal Direttore del servizio competente in materia di servizio civile o suo delegato;

**c)** da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;

**d)**

( ABROGATA )

**e)** da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in

regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;

**f)** dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

**4.** Possono inoltre partecipare, su invito del competente Assessore regionale, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.

**5.** La Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.

**5 bis.** Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.

(8)

**6.** La Consulta individua le modalità del proprio funzionamento.

Note:

**1** Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014

**2** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014

**3** Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014

**4** Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014

**5** Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014

**6** Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014

**7** Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014

**8** Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014